



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

Il g.o.p. Emilio Caputo

letti gli atti del procedimento n.2823 del R.G. dell'anno 2018

tra

[REDACTED],
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Casertano,

contro

Banca [REDACTED] S.p.A.,

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED],

a scioglimento della riserva che precede adotta la presente

ORDINANZA ex art. 702 *ter* c.p.c.

OGGETTO: Consegna di copia documentazione ex art.119 T.U.B.

Sui fatti di causa.

- Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato telematicamente il 26.03.2018 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la [REDACTED], evocava in giudizio la Banca [REDACTED] S.p.A. per sentirla condannare alla consegna in proprio favore di copia della documentazione riguardante rapporto di conto corrente ordinario n. [REDACTED], nonché della documentazione concernente i conti connessi a quello innanzi indicato (conti anticipi, deposito ed altro) e come meglio specificato nella nota inviata il 24.10.2017, a cui era seguito tentativo di conciliazione nel quale la Banca risultava assente senza giustificato motivo alla convocazione del 19.05.2018;
- formulava anche istanza di condanna della controparte, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., al pagamento di somma di denaro per ogni giorno di ritardo;
- la Banca [REDACTED] S.p.A. si costituiva in giudizio



riferendo genericamente di aver sempre inviato al correntista estratti conto e relativa documentazione; quindi a verbale chiedeva più volte rinvio per recuperare la documentazione richiesta, senza poi provvedere in merito.

Sulla domanda.

L'art.119, 4° co., del testo unico bancario (d.lgs. 385/1993) stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell'amministrazione ha diritto di ottenere, a proprie spese (solo costi di reperimento e produzione della documentazione), entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere ~~degli~~ negli ultimi dieci anni;

è da ritenersi che il diritto in questione si estenda anche alla documentazione a fondamento delle operazioni (ad es. il contratto) laddove per quelle operazioni sussiste il diritto alla consegna, atteso che, da un lato, trattasi della documentazione che "giustifica" le operazioni e, dall'altro lato, il diritto alla consegna della documentazione relativa alle operazioni implica inevitabilmente anche il diritto a conseguire la documentazione a fondamento di quelle operazioni al fine di comprensione delle medesime;

conseguentemente, per i rapporti iniziati in data antecedente di dieci anni alla domanda (e, quindi, in data antecedente al termine per il quale sussiste il diritto alla consegna ai sensi dell'art.119 TUB) la consegna può investire la documentazione "base" allorquando costituisca il presupposto giustificativo di operazioni di cui sia provato il verificarsi nel termine di legge.

L'odierna convenuta si è costituita senza documentare la consegna della documentazione, e chiedeva termine per provvedere senza peraltro ottemperare.

Considerato che sussistano i presupposti per accogliersi la domanda di consegna di copia del contratto nonché della eventuale documentazione collegata (ivi comprese le eventuali variazioni delle condizioni del rapporto) e di copia degli estratti di conto corrente per tutta la durata del rapporto dall'apertura e sino alla data della domanda formulata o, alternativamente, sino alla estinzione del rapporto nel periodo decennale





in questione e comunque di tutta la documentazione come specificatamente richiesta con nota a.r. e pec del 24.10.2017 ritualmente ricevuta dalla convenuta Banca.

RITENUTO PERTANTO CHE

Deve trovare accoglimento la domanda avanzata da parte ricorrente;

Sussistono inoltre i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art.614 bis c.p.c. per l'ipotesi di mancato adempimento della obbligazione di consegna di cui al dispositivo;

in particolare sotto tale ultimo profilo che occorre stabilire la decorrenza dell'obbligo di pagamento della somma per ogni giorno di ritardo solo al decorso del termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza alla parte convenuta ed inoltre stabilire che l'obbligo di pagamento della somma ex art.614 bis c.p.c. non operi qualora, nel termine sopraindicato parte convenuta comunichi - in via alternativa all'obbligazione di consegna ed anche limitatamente a parte soltanto della documentazione sopra indicata - con atto sottoscritto espressamente dal soggetto responsabile della tenuta dei rapporti che i contratti non sono stati redatti per iscritto e/o la documentazione non è stata conservata e/o non esiste ulteriore documentazione rispetto a quella consegnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (valore indeterminabile) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata, ogni altra domanda rigettata, così provvede:

Letto l'art. 702-bis c.p.c.

CONDANNA la resistente Banca [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a consegnare alla odierna ricorrente, la documentazione di seguito indicata:

conto corrente n. [REDACTED] copia del contratto nonché eventuale documentazione collegata (ivi comprese le eventuali variazioni delle condizioni del rapporto) e copia degli estratti conto per tutto il periodo di





durata del rapporto e sino alla data della domanda formulata o -
alternativamente - sino all'estinzione del rapporto se avvenuta
anteriormente; e comunque di tutta la documentazione richiesta e
specificata con nota a.r. e pec del 24.10.2017, ritualmente ricevuta dalla
convenuta.

Letto l'art. 614-bis c.p.c.

FISSA in €.50,00 la somma dovuta da parte convenuta per ogni giorno di
ritardo nell'esecuzione della obbligazione di consegna sopra indicata.

STABILISCE che l'obbligo di pagamento della somma sopra indicata
decorra dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza alla parte convenuta.

STABILISCE che l'obbligo di pagamento della somma sopra indicata non
sussista o non sussista ulteriormente qualora, nel termine sopra indicato,
oppure a decorrere dalla data della comunicazione (qualora successiva
alla scadenza del termine), parte convenuta comunichi - in via alternativa
all'obbligazione di consegna ed anche limitatamente a parte soltanto della
documentazione sopra indicata - con atto sottoscritto espressamente dal
soggetto responsabile della tenuta dei rapporti che i contratti non sono
stati redatti per iscritto e/o la documentazione non è stata conservata e/o
non esiste ulteriore documentazione rispetto a quella consegnata.

LETTO l'art. 91 c.p.c.

CONDANNA la Banca ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ S.p.A., in persona del suo
legale rappresentante p.t., a pagare, in favore dell'odierna ricorrente, le
spese del presente giudizio, che liquida in €.286,00 per spese vive ed
€.2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed
oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Gianluca Casertano per dichiarazione di anticipo.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2019

Il g.o.p.

Avv. Emilio Caputo

